

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| DL 57/2012: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. C. 5194 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 22 |
| ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>) | 24 |

SEDE REFERENTE

Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del presidente della XI Commissione Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 57/2012: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.

C. 5194 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame (*vedi allegato*). Fa presente, in proposito, che i presidenti dichiarano inammissibile, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, l'emendamento Ciccioli 1.6, relativo alla determinazione della retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi

previdenziali ed assistenziali, per i soci delle cooperative, in quanto non attinente alla materia disciplinata dal decreto-legge n. 57 del 2012.

Antonio BOCCUZZI (PD), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome del relatore per la XII Commissione, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 1.1 e 1.2 dei relatori; invita, quindi, al ritiro dei restanti emendamenti presentati, dovendo altrimenti esprimere un parere contrario.

In particolare, con riferimento all'emendamento Schirru 1.3, di cui condivide lo spirito, dichiara di comprenderne in pieno le finalità, tese ad una accelerazione delle procedure per l'adozione dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 81 del 2008: in tal senso, nell'auspicare il ritiro dell'emendamento stesso, invita sin d'ora il Governo a dare la propria disponibilità all'adozione di un ordine del giorno in Assemblea, che si muova in questa direzione. Quanto, poi, agli emendamenti Vignali 1.7 e 1.8, osserva che essi, nel tentativo di operare una semplificazione burocratica, riducono eccessivamente il livello di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro: in proposito, qualsiasi azione di salvaguardia dei lavoratori dovrebbe basarsi sulla considerazione del-

l'effettivo grado di sicurezza presente in un'azienda, a prescindere dal numero di lavoratori impiegati. Infine, riconosce che gli emendamenti Schirru 1.4 e 1.5, che ritiene di poter condividere nelle loro finalità di fondo, pongono un problema di estrema serietà, che dovrà essere risolto dal Governo in termini assolutamente tempestivi.

Andrea SARUBBI (PD), *relatore per la XII Commissione*, ad integrazione del parere appena espresso, ritiene – con riferimento agli emendamenti Schirru 1.4 e 1.5, sottoscritti anche dall'onorevole Pedoto – che, pur essendo condivisibile la finalità, sia preferibile impegnare il Governo, attraverso la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea, a definire in tempi rapidi le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi, di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, evitando il rischio di un improprio allargamento dell'autocertificazione e assicurando la celere chiusura della procedura di infrazione comunitaria.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime parere conforme a quello dei relatori, facendo notare che sulla questione posta dall'emendamento Schirru 1.3 il Governo si è impegnato ad esercitare in tempi brevi una delega legislativa, affrontando anche la tematica dell'impianto sanzionatorio. Ritiene, pertanto, che su tale aspetto i presentatori dell'emendamento possano valutare l'opportunità di presentare un ordine del giorno in Assemblea, al fine di sollecitare l'intervento dell'Esecutivo: rispetto all'accoglimento di un tale impegno, infatti, il Governo si dichiara pienamente disponibile.

Osserva, quindi, che il percorso delineato dal Governo con il presente provvedimento prevede anche un superamento del regime dell'autocertificazione, ricordando che le procedure standardizzate sono in corso di definizione, avendole già approvate la Commissione consultiva prevista dal decreto legislativo n. 81 ed essendo il relativo decreto interministeriale in fase di definitiva predisposizione. Ri-

tiene che, anche in questo caso, ove i presentatori ritirassero gli emendamenti Schirru 1.4 e 1.5, si potrebbe valutare la presentazione di eventuali ordini del giorno in Assemblea tesi a sollecitare l'accelerazione dell'*iter*, sui quali il Governo non potrebbe che essere favorevole.

Luciana PEDOTO (PD) fa presente che nella fase attuale il problema non si pone tanto in termini di mancata elaborazione di documenti di valutazione dei rischi, quanto, invece, di effettuazione di ispezioni e di controlli. Ritiene, dunque, che sia possibile accedere alla richiesta di ritiro degli emendamenti Schirru 1.4 e 1.5, di cui è cofirmataria, confidando sull'accoglimento da parte del Governo di un ordine del giorno avente ad oggetto l'adozione in tempi rapidi delle procedure standardizzate.

Amalia SCHIRRU (PD) ritira i propri emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5, pur facendo notare che tali proposte emendative tendevano a rendere più tempestiva l'adozione delle procedure standardizzate; per tali ragioni, si riserva di presentare, d'intesa con altri deputati del suo gruppo, eventuali ordini del giorno sulla materia durante la discussione del provvedimento in Assemblea.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.1 e 1.2 dei relatori.

Silvano MOFFA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Vignali 1.7 e 1.8: s'intende che vi abbia rinunciato.

Avverte, peraltro, che – essendosi così concluso l'esame delle proposte emendative presentate – il provvedimento in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

DL 57/2012: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese (C. 5194 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Prima del comma 1, inserire il seguente:

01. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: « entro quarantotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro cinquantacinque mesi ».

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, sopprimere il comma 2.

1. 1. I relatori.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) le parole da: « nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto. Inoltre, fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 e al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298; decorso

inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto ».

1. 3. Schirru, Pedoto.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione ».

1. 2. I relatori.

(Approvato)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: « anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente ove nominato » sono sostituite dalle seguenti: « di data attestata dalla sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro ».

1. 7. Vignali.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 29, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente: «I datori di lavoro che occupano fino a 5 lavoratori possono auto-certificare l'effettuazione delle valutazioni dei rischi. I datori di lavoro che occupano da 6 a 15 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31 comma 6, lettere a), b), c), d), nonché g).»

1. 8. Vignali.

Al comma 2, sostituire le parole: secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con le seguenti: del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, *al secondo periodo, e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , e, al terzo periodo, le parole: « nonché g) » sono sostituite dalle seguenti: « e g), alle aziende di cui al comma 7, lettera b), del presente articolo, nonché alle attività classificate a “rischio medio” e a “rischio alto” per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, come individuate nell'Allegato 2 di cui all'Accordo 21 dicembre 2011, n. 223/CSR, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 2012, n. 8 ».

1. 4. Schirru, Pedoto.

Al comma 2, sostituire le parole: non oltre il 31 dicembre 2012 con le seguenti: non oltre il termine di cui al comma 5-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Il termine di cui al comma 5, secondo periodo, è stabilito in corrispondenza all'individuazione delle macrotipologie di rischio dell'attività dell'azienda, ai sensi dell'Allegato 2 di cui all'Accordo 21 dicembre 2011, n. 223/CSR, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 2012, n. 8, nel modo seguente:

a) 15 settembre 2012, per le aziende classificate dal citato Allegato 2 a “rischio alto”;

b) 30 novembre 2012, per le aziende classificate dal citato Allegato 2 a “rischio medio”;

c) 31 marzo 2013, per le aziende classificate dal citato Allegato 2 a “rischio basso” ».

1. 5. Schirru, Pedoto.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo del 6 novembre 2001, n. 423, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2012 ».

1. 6. Ciccioli.

(Inammissibile)